



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.7.2014
COM(2014) 459 final

ANNEX 1

ALLEGATO

alla

proposta di decisione del Consiglio

che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

ALLEGATO

alla

proposta di decisione del Consiglio

che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

ALLEGATO

L'allegato è così modificato:

- (1) L'articolo 5 è così modificato:
 - (a) il titolo è sostituito dal seguente:

“Organi e comitati”;
 - (b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il consiglio di direzione è assistito da un comitato di amministrazione e di gestione e da un *bureau* a norma degli articoli 8 *bis* e 9 *bis*.”;
 - (c) È inserito il seguente paragrafo 2 *bis*:

“2 *bis*. I comitati dell'Impresa comune sono il comitato di amministrazione e di gestione, il *bureau* e il comitato per gli acquisti e i contratti (in appresso “i comitati”),”;
 - (d) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il direttore consulta il comitato per gli acquisti e i contratti a norma dell'articolo 8 *ter*.”;
 - (e) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Il consiglio di direzione e il direttore consultano il consiglio di programma scientifico a norma dell'articolo 9.”

- (2) L'articolo 6 è così modificato:
 - (a) Il paragrafo 3 è così modificato:
 - i) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) istituisce organi ausiliari;

c) nomina i presidenti e i membri dei comitati e degli organi ausiliari istituiti conformemente alla lettera b);”
 - ii), alla lettera d), le parole “i programmi di lavoro” sono sostituite dalle parole “il programma di lavoro”;
 - iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) adotta il bilancio annuale (comprese le parti specificamente relative alle spese amministrative e del personale) e fornisce un parere sui conti annuali;”;

iv) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

“n) approva la conclusione di accordi o convenzioni riguardanti la cooperazione con paesi terzi e con istituzioni, imprese o persone di paesi terzi, o con organizzazioni internazionali, ad eccezione degli accordi per l’aggiudicazione di appalti per le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a);”;

v) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

“o) valuta le relazioni annuali di attività sui progressi dell’Impresa comune per quanto riguarda il suo programma di lavoro e le sue risorse;”;

vi) la lettera q) è soppressa;

(b) al paragrafo 6, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente testo:

“La Commissione può prendere posizione sulla legittimità della decisione del consiglio di direzione entro un mese dalla data in cui la questione le è stata sottoposta; superato tale termine la decisione del consiglio di direzione è ritenuta approvata.

Il consiglio di direzione riesamina la sua decisione sulla scorta delle opinioni della Commissione al fine di assicurare, se del caso, la conformità al diritto comunitario.”;

(c) I paragrafi 9) e 10) sono sostituiti dai seguenti:

“9. Salvo decisione contraria in casi particolari, il direttore dell’Impresa comune e i presidenti dei comitati partecipano alle riunioni del consiglio di direzione.

10. Il consiglio di direzione adotta il regolamento interno a maggioranza dei due terzi del totale dei voti. Il consiglio di direzione approva il regolamento interno dei comitati a maggioranza dei due terzi del totale dei voti.”;

(3) L’articolo 7 è soppresso.

(4) All’articolo 8, il testo del paragrafo 4 è così modificato:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il direttore attua il programma di lavoro e dirige l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 3. Comunica al consiglio di direzione, ai comitati e agli organi ausiliari tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.”;

(b) alle lettere c) e i), le parole “i programmi di lavoro” sono sostituite dalle parole “il programma di lavoro”;

(c) le lettere j) e k) sono sostituite dalle seguenti:

“j) elabora ogni altra relazione richiesta dal consiglio di direzione o dai comitati;

k) assiste il consiglio di direzione e i comitati assicurandone la segreteria;”;

(5) sono inseriti i seguenti articoli 8 bis e 8 ter:

*“Articolo 8 bis
Comitato di amministrazione e di gestione*

1. Su richiesta del direttore o del consiglio di direzione, il comitato di amministrazione e di gestione fornisce consulenza o raccomandazioni su questioni specifiche relative alla pianificazione amministrativa e finanziaria dell’Impresa comune e assolve qualsiasi altro compito delegatogli dal consiglio di direzione.
2. Segnatamente, il comitato di amministrazione e di gestione elabora pareri e raccomandazioni per il consiglio di direzione concernenti il bilancio, i conti annuali, il piano di progetto, il programma di lavoro, il piano previsionale delle risorse, la l’organigramma del personale, il piano per la politica del personale e altre questioni connesse.
3. Il consiglio di direzione nomina i membri del comitato di amministrazione e di gestione tra i rappresentanti nominati dai membri dell’Impresa comune. Euratom è membro del comitato di amministrazione e di gestione.
4. I membri del comitato di amministrazione e gestione svolgono le loro funzioni nell’interesse generale dell’Impresa comune.
5. Il comitato di amministrazione e di gestione adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.

*Articolo 8 ter
Il comitato per gli acquisti e i contratti*

1. Il comitato per gli acquisti e i contratti fornisce al direttore raccomandazioni sulle strategie in materia di appalti pubblici e di concessione di sovvenzioni, sull’attribuzione e sul monitoraggio dei contratti e altre questioni connesse.
2. Il consiglio di direzione nomina i membri del comitato per gli acquisti e i contratti tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore degli appalti e in materia contrattuale. I membri del consiglio di direzione non possono essere membri del comitato per gli acquisti e i contratti.
3. I membri del comitato per gli acquisti e i contratti non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.
4. Il comitato per gli acquisti e i contratti adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.”;

(6) L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

*Articolo 9
Consiglio di programma scientifico*

1. Il consiglio di programma scientifico fornisce al consiglio di direzione e al direttore, se necessario, il proprio parere sull’adozione e sull’attuazione del piano di progetto e sul programma di lavoro.
2. Il consiglio di direzione nomina i membri del consiglio di programma scientifico tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nei settori scientifici e ingegneristici relativi alla fusione e alle attività associate.

3. I membri del consiglio di programma scientifico non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Impresa comune.

4. Il consiglio di programma scientifico adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.”;

(7) È inserito il seguente articolo 9 bis:

*“Articolo 9 bis
Bureau*

1. Il *bureau* assiste il consiglio di direzione nella preparazione delle sue decisioni e svolge qualsiasi altro compito delegatogli dal consiglio di direzione.

2. Il *bureau* è composto dal presidente del consiglio di direzione, dai presidenti dei comitati, da un rappresentante di Euratom e da un rappresentante dello Stato che ospita ITER. Il consiglio di direzione può nominare altre persone come membri del *bureau*.

3. La presidenza del *bureau* è assicurata dal presidente del consiglio di direzione.

4. I membri del *bureau* esercitano le loro funzioni nell'interesse generale dell'Impresa comune.

5. Il *bureau* adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.”;

(8) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 11
Programma di lavoro e piano previsionale delle risorse*

Il direttore prepara ogni anno, per sottoporli al consiglio di direzione, il piano di progetto, il piano previsionale delle risorse e il programma di lavoro e il bilancio annuali dettagliati.”;

(9) nell'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) il contributo di Euratom è reso disponibile tramite i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato o con una decisione adottata dal Consiglio.”;

(10) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 14
Relazione annuale*

La relazione annuale descrive l'attuazione del programma di lavoro da parte dell'Impresa comune. Indica le attività condotte dall'Impresa comune e ne valuta i risultati rispetto agli obiettivi e al calendario stabiliti, i rischi associati alle operazioni

effettuate, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'Impresa comune. La relazione annuale è redatta dal direttore, valutata dal consiglio di direzione e inviata, corredata della valutazione, dal consiglio di direzione ai membri, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.”;

(11) All'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, la data “15 giugno” è sostituita dalla data “1° giugno”;

(12) È inserito il seguente articolo 15 bis:

“Articolo 15 bis

Creazione di una rete con gli organismi designati nei settori della ricerca scientifica e tecnologica sulla fusione

1. Nell'esercizio delle sue attività, l'Impresa comune si avvale delle conoscenze e delle strutture realizzate dai competenti organismi pubblici di ricerca che lavorano nel settore della ricerca e dello sviluppo in materia di fusione.

2. Il consiglio di direzione, su proposta del direttore, redige un elenco, che sarà reso pubblico, degli organismi competenti designati dai membri che sono autorizzati a svolgere, da soli o in rete, attività di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'esecuzione dei compiti dell'Impresa comune. Tali attività possono beneficiare del sostegno finanziario dell'Impresa comune.

3. Le modalità di esecuzione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo garantiscono la trasparenza e la concorrenza fra organismi pubblici di ricerca e sono stabilite nel regolamento finanziario e nelle relative norme di attuazione di cui all'articolo 13 e all'allegato III.”;

(13) nell'allegato I, dopo la voce relativa alla Bulgaria è inserito quanto segue:

“

| | |
|---------|---|
| Croazia | 2 |
|---------|---|

“;

(14) L'allegato II è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La somma totale dei contributi annuali per l'anno n è calcolata sulla base del fabbisogno annuale di risorse per l'amministrazione dell'Impresa comune previsto per detto anno, approvato assieme al piano previsionale delle risorse dal consiglio di direzione.”;

(b) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera c):

“c) Il consiglio di direzione può imporre il pagamento degli arretrati a un membro quando questi non versi il suo contributo entro la data di scadenza.”;

(15) L'allegato III è così modificato:

- (a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. L’Impresa comune istituisce una struttura di audit interno.”;
- (b) al paragrafo 5, lettere c) ed i), le parole “i programmi di lavoro” sono sostituite dalle parole “il programma di lavoro”;
- (c) al paragrafo 5, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
“f) le norme e le procedure applicabili al controllo finanziario interno, compresi i poteri delegati.”;
- (d) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera k):
“k) le norme applicabili alla gestione delle sovvenzioni.”;
- (e) al punto 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
“Ai fini della lettera d), gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi finanziari possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.”;
- (f) È aggiunto il seguente paragrafo 10:
“10. L’impresa comune adotta disposizioni e norme per la creazione di una rete con gli organismi designati di cui all’articolo 15 *bis* dello statuto. Tali norme garantiscono la trasparenza e la concorrenza fra gli organismi pubblici di ricerca europei e precisano, in particolare, i criteri per l’inclusione di un organismo nell’elenco degli organismi competenti designati dagli Stati membri.”.